



ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 18

Codice Fiscale 80063390373

Via Galliera, 74 - 40121 Bologna tel. 051/248407 - fax 051/243588 www.ic18bo.it

prot. 5667/C02

Bologna, 22 settembre 2016

Al personale dell'Istituto
e p.c. al DSGA

Oggetto: vigilanza alunni

Si trasmettono le buone prassi da seguire in tema di vigilanza.

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti.

Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni” (art. 29 comma 5, CCNL Scuola 2006/2009).

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio.

All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Alla vigilanza degli alunni che usufruiscono del servizio pre-scuola e/o post-scuola, servizio organizzato e gestito direttamente dai Comuni, provvede il personale ausiliario preposto dall'Amministrazione Comunale, che li assume in custodia dalla consegna dei genitori fino a prima dell'inizio delle lezioni e dal termine delle attività didattiche fino alla consegna ai genitori.

3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante. Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività. (cambio contestuale)

Sempre per favorire il cambio di turno tra gli insegnanti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. Nel caso di cambio con docente uscente libero da impegno successivo, questi attenderà l'arrivo del docente subentrante, prima di lasciare la classe.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.

4. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione nel modo seguente:

La ricreazione si svolge, di norma, nel corridoio antistante, sotto la sorveglianza del docente.

Per la scuola primaria, nell'intervallo dopo mensa, i docenti che accompagnano le classi all'esterno dell'edificio operano la sorveglianza per tutto il perimetro esterno dell'edificio. Nessun alunno può restare in classe né può tornarvi da solo durante la ricreazione.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza e l'atrio interno, anche i bagni.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno di insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti. Non è consentito lasciare il proprio piano di servizio durante la ricreazione se non per situazioni di estrema urgenza.

5. Vigilanza durante il trasferimento degli alunni per lo svolgimento di particolari attività didattiche La vigilanza degli alunni durante il trasferimento per lo svolgimento di particolari attività didattiche dall'aula di lezione ad altre aule speciali, laboratori, palestra o mensa e ritorno è affidata al docente dell'ora, che non può essere sostituito dal personale collaboratore se non per stato di necessità.

Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza.

Sarà cura di tutto il personale della scuola segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

6. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l'uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all'uscita degli spazi esterni e alla consegna ai genitori o a persone da loro delegate

In particolare per i bambini della scuola dell'infanzia e delle 1^a e 2^a classi della scuola primaria gli insegnanti cureranno sempre direttamente la consegna ai genitori o a persone da loro delegate (che dovranno esibire un documento di riconoscimento).

In caso di ritardo del genitore, dopo un lasso di tempo ragionevole si metterà in comunicazione con la famiglia e potrà affidare il bambino alla custodia del collaboratore scolastico che attenderà l'arrivo del genitore.

Esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, sarà contattata la locale stazione dei Carabinieri o Polizia municipale.

7. Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dai Profili di Area del Personale ATA – Area A (CCNL 24/7 2002).

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (CCNL 2006/2009; D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004)

I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa devono assicurarsi che i propri alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo.

8. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso".

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni in situazione di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

9. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvate degli Organi Collegiali e ratificate dal Decreto del Dirigente Scolastico.

Per l'organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto.

I docenti organizzatori delle visite/viaggi predispongono il programma delle attività da svolgere, che sarà consegnato alle famiglie per un'adeguata informazione. Tale programma, da considerarsi definitivo, potrà essere modificato, anche nell'immediato, solo in presenza di difficoltà o impossibilità di esecuzione. L'eventuale modifica del programma dovrà essere comunicata tempestivamente alla segreteria della scuola. Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola o nell'ambito del territorio comunale con l'utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico, con finalità didattiche ricreative, per mete e con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico un consenso, unico per tutte quelle previste, da parte dei genitori, espresso e firmato. Per tutte gli altri viaggi o anche visite guidate di un solo giorno deve essere acquisita da parte dei docenti organizzatori il consenso scritto da entrambi i genitori.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente ogni 15 alunni (C.M. n. 291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap o di gruppi particolarmente turbolenti, il docente referente avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori.

Sarà richiesta la presenza dell'assistente personale quando presente nella classe/sezione. E' necessario acquisire il consenso scritto da parte dei genitori.

Il giorno del viaggio dovrà essere portato almeno un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe/sezione.

Ogni alunno dovrà essere dotato di tesserino individuale di riconoscimento recante i dati dell'alunno, della scuola e recapiti telefonici.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni.

10. Procedure organizzative da attivare in caso di infortunio.

-Prestare il primo soccorso

immediatamente da parte del personale della scuola presente;

attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola;

chiamare, se si ritiene necessario, il numero 118 e l'intervento specialistico esterno.

- Dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione.

- La segreteria provvederà a comunicarlo all' Assicurazione convenzionata con l'Istituto.

- Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

11. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982)

Dirigente scolastico

Dr.ssa Antonella Falco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c.. 2 D. Lgs. n. 39/93